



Ministero dell'Istruzione
ISTITUTO COMPRENSIVO DI BRESSO - VIA DON STURZO
VIA DON LUIGI STURZO, 46 - 20091 BRESSO MI
Codice mecc. I.C. MIIC8GE00R - Codice fiscale 97666760158
TEL.02 61455284 FAX 02 61455366
e-mail uffici:MIIC8GE00R@istruzione.it - MIIC8GE00R@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

PREMESSA

La scuola è luogo di educazione e di formazione della persona mediante lo studio. Persegue obiettivi culturali ed educativi finalizzati all'evoluzione delle conoscenze, all'incremento delle competenze e all'inserimento della vita attiva per fare crescere cittadini responsabili e consapevoli.

La scuola è una comunità di dialogo che collabora con altre Istituzioni, in particolare con la Famiglia, per educare gli alunni, aiutandoli a crescere soprattutto come persone e cittadini di domani.

L'obiettivo del Regolamento, infatti, è quello di realizzare un'alleanza educativa tra famiglie, studenti e operatori scolastici, nella quale le parti condividono le regole educative e assumono impegni e responsabilità condivisi.

La previsione di necessarie sanzioni, ritenute adeguate a rispondere all'inosservanza delle norme, si inserisce in un quadro più generale di educazione alla cultura della legalità, intesa come rispetto della persona umana e delle regole poste a fondamento della convivenza sociale.

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento e riferimenti normativi

1. Il presente Regolamento di disciplina viene emanato in esecuzione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 24, così come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2007, n. 235, e ai sensi della nota MIUR Prot. n. 3602/P0 del 31 luglio 2008.
2. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali dell'azione disciplinare nei confronti degli studenti, il presente Regolamento ha come quadro di riferimento di carattere generale la legge n. 241/1990, che detta norme sul procedimento amministrativo.
3. Il presente Regolamento può essere riveduto in ogni momento, a seguito di innovazioni normative, ovvero su autonoma proposta degli organi collegiali della scuola. Ogni modifica deve essere deliberata dal Consiglio di Istituto.

Art. 2 - Finalità

Scopo del presente Regolamento di Istituto è quello di stabilire e di rendere note a tutte le componenti scolastiche (Docenti, Alunni, Personale ATA, Genitori) le regole

su cui si basa l'organizzazione ed il funzionamento della Scuola secondaria di primo grado. La mancata osservanza di tali regole comporta delle sanzioni. Il regolamento di istituto chiarisce quali sono gli organi competenti a comminare le sanzioni.

Art. 3 - Doveri degli studenti

I doveri dello studente fanno riferimento ai doveri elencati nell'art. 3 del DPR 249/98 in ordine al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica.

Gli alunni hanno il dovere di rispettare tutte le norme contenute nel Regolamento di disciplina dell'istituto, nella consapevolezza che, come è dovuto loro il massimo rispetto, così anch'essi devono rispettare gli altri e l'ambiente scolastico che frequentano. In particolare l'alunno deve:

1. Arrivare a scuola puntuale per l'inizio delle lezioni.
2. Frequentare con regolarità.
3. Rispettare le scadenze per la giustificazione delle assenze e dei ritardi.
4. Portare ogni giorno a scuola il materiale didattico occorrente.
5. Svolgere i compiti assegnati ed impegnarsi nello studio.
6. Rispettare le consegne degli insegnanti.
7. Restare l'attenzione necessaria durante l'attività didattica e partecipare alle lezioni con interventi opportuni, evitando occasioni di disturbo.
8. Assumere un comportamento corretto e disciplinato (controllo della voce, abbigliamento decoroso, ecc.).
9. Utilizzare un linguaggio corretto con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale scolastico (evitando insulti, bestemmie, volgarità e turpiloqui)
10. Rispettare i compagni, evitando anche di compiere atti di bullismo o lasciare che altri li compiano.
11. Rispettare il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e tutto il personale della scuola.
12. Chiedere il permesso prima di uscire dalla classe.
13. Tenere pulita l'aula, i bagni e gli altri locali scolastici deponendo i rifiuti negli appositi contenitori tenendo conto della raccolta differenziata dei rifiuti.
14. Utilizzare correttamente le strutture, gli arredi, le attrezzature e i sussidi didattici (evitando per es. scritte sui banchi, sui muri, ecc.).
15. Rispettare il divieto di utilizzo del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici in classe e a scuola.
16. Osservare le disposizioni per il miglioramento della sicurezza nella scuola (es.: evitare di affacciarsi e sporgersi dalle finestre, gettare carta o oggetti dalla finestra, usare in modo incauto oggetti o materiali pericolosi per la sicurezza della persona ecc.).
17. Evitare di mettere in atto comportamenti irresponsabili come: a) falsificare le firme b) non rispettare il divieto di fumo in tutti i locali scolastici; c) acquisire immagini, suoni, filmati riconducibili a delle persone fisiche mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici e successivamente divulgarli tramite messaggi istantanei o la pubblicazione su social network, youtube o altri siti internet violando in tal modo la legge sulla privacy; d) mettere in atto comportamenti o reati tipo: furto, danneggiamento delle cose altrui o del

patrimonio scolastico, reati che violino la dignità della persona (minacce, atti di aggressione, di violenza fisica e/o psicologica, ecc.)

Art. 4 – Principi generali in materia di responsabilità disciplinare

1. La responsabilità disciplinare è personale. La classe o il gruppo è ritenuto responsabile qualora sia impossibile individuare la responsabilità individuale.
2. Le sanzioni disciplinari sono corrisposte in modo motivato, dopo aver ascoltato le parti, e solo se si è verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che lo studente per il quale si propone la sanzione ha effettivamente commesso un'infrazione disciplinare.
3. Le sanzioni sono sempre proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.
4. In nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Nessuna infrazione disciplinare può influire sulla valutazione del profitto.

SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 5 – Provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica

1. I provvedimenti alternativi all'allontanamento dalla comunità scolastica hanno lo scopo di rafforzare la possibilità di recupero dello studente attraverso: lo svolgimento di attività di natura scolastica, culturale, sociale, e, in generale, a vantaggio della comunità scolastica.
2. In casi particolarmente gravi e urgenti, quando non appare possibile agire diversamente, il docente può decidere l'allontanamento immediato dalla classe dell'alunno che col suo comportamento scorretto sta impedendo la normale attività in corso. Il docente informa i genitori dei fatti chiedendo la loro immediata presenza in Istituto e l'accompagnamento dello studente a casa, e verbalizza sinteticamente l'accaduto sul registro di classe.
3. In applicazione del principio della responsabilità personale, le note sul registro genericamente riferite all'intera classe e non ad allievi individuati nominativamente non possono dar luogo alla sospensione di tutti gli allievi della classe.
4. Nessuna spesa per attività alternative all'allontanamento dalla comunità scolastica può gravare sull'Amministrazione Scolastica.

Art. 6 – L'allontanamento dalla comunità scolastica (“sospensione”)

1. Il provvedimento dell'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica (“sospensione”) può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari o nel caso di un numero di ammonizioni disciplinari verbalizzate sul registro elettronico superiore a tre. Il provvedimento disciplinare può prevedere una sospensione da 1 a 15 giorni,

- oltre 15 giorni, fino al termine dell'anno scolastico. Il numero dei giorni di allontanamento dipenderà dalla gravità dell'infrazione e delle circostanze (vedi Tabella allegata).
2. L'uso non autorizzato del telefono cellulare, del lettore video o audio e oggetti simili all'interno dell'edificio scolastico comporta anche il ritiro dell'oggetto da parte del personale scolastico. L'oggetto ritirato va riconsegnato al genitore che dovrà presentarsi personalmente su convocazione del consiglio di classe. Il rifiuto di consegnare l'oggetto può comportare la sospensione per un numero superiore di giorni.
 3. Il divieto di fumo si applica per gli studenti non solo all'interno dell'edificio scolastico ma anche alle sue pertinenze, cortili compresi, e vale anche nei momenti in cui non c'è lezione. In caso di violazione del divieto di fumare, fatto salvo il disposto di cui alla L. 584/1975 e del D.P.C.M. del 14.12.1995 e successive modifiche e integrazioni, è previsto l'allontanamento dalla comunità scolastica da uno a tre giorni. In caso di reiterata violazione l'allontanamento è proposto per un periodo non inferiore a tre giorni.
 4. Costituiscono circostanze aggravanti delle infrazioni indicate nella tabella, e come tali possono comportare una sanzione di maggiore gravità: a) l'intenzionalità del comportamento; b) il persistere nel comportamento, nonostante gli ammonimenti del personale scolastico; c) il concorso di più persone d'accordo tra loro; d) la testimonianza falsa o reticente nel procedimento disciplinare, o il rifiuto della stessa; e) precedenti sanzioni disciplinari per lo stesso comportamento; f) l'aver commesso l'infrazione in un periodo nel quale si è sospesi dalle lezioni. (vedi Tabella allegata).
 5. Lo studente può essere sospeso per una durata maggiore di quindici giorni quando abbia commesso: a) reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana. b) reati che comportino una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone. La durata dell'allontanamento dalla scuola è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. L'iniziativa disciplinare può essere assunta contestualmente alla segnalazione del reato alle competenti autorità giudiziarie. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi accertamenti che possono essere svolti dalla magistratura.
 6. L'allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico è previsto alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti: a) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana; se i reati sono stati commessi per la prima volta, devono essere atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità, tali da determinare seria apprensione a livello sociale; b) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico; c) nella motivazione del provvedimento dovranno essere esplicitati i motivi per cui non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, come previsto dal DPR 24/1998.

Art. 7 - Esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

Lo studente può essere sospeso fino al termine dell'anno scolastico con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi, nei casi di recidiva dei reati più gravi di cui al precedente articolo 7 o di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità, tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un suo reinserimento responsabile e tempestivo a scuola durante l'anno scolastico.

Art. 8 - Sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame
Il presente regolamento si applica anche per le infrazioni disciplinari commesse durante le sessioni di esame; le relative sanzioni verranno stabilite dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

DISCIPLINA: SANZIONI

Agli studenti che vengono meno ai loro doveri scolastici, previa discussioni con gli studenti stessi, e colloqui con le famiglie, possono essere inflitte le seguenti sanzioni:

	MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
A	- Ritardi ripetuti e/o ingiustificati	- Richiamo scritto	DOCENTE
	- Mancanza di puntualità nelle consegne	- Comunicazione scritta alla famiglia	
	- Mancanza di puntualità nelle giustificazioni	- Convocazione della famiglia	
	- Assenze saltuarie e ripetute		
	- Assenza non giustificate		
	- Mancato riscontro di comunicazioni scuola/famiglia		
	- Mancanza di materiale didattico		
	- Abbigliamento inadeguato		
B		- Richiamo scritto	DOCENTE
	- Rifiuto di seguire le indicazioni dei docenti	- Convocazione della famiglia	
	- Atteggiamenti poco rispettosi nei confronti di adulti e compagni	- Esclusione dalla partecipazione ad uscite	CONSIGLIO DI CLASSE
	- Disturbo delle lezioni		
	- Introduzione nell'ambiente scolastico di oggetti non adeguati	- Sospensione da 1 a 3 giorni	

C	<ul style="list-style-type: none"> - Falsificazione delle firme o manomissione documenti scolastici - Ingiurie, offese ai compagni, ai docenti e al personale scolastico - Danneggiamento di oggetti della scuola e dei compagni - Offesa alla dignità e alla morale - Violazione del divieto di fumo - Atteggiamento minaccioso, verbale e fisico verso adulti e compagni - Molestie nei confronti di altri - Sottrazione di oggetti o materiale dei compagni - Sottrazione di oggetti o materiale della scuola - Lancio di oggetti o materiale dalle finestre - Introduzione nella scuola di materiale pericoloso o oggetti che possano recare danno 	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione da 1 a 15 giorni - Esclusione dalla partecipazione ad attività uscite e viaggi - Sanzioni pecuniarie 	<p>CONSIGLIO DI CLASSE</p>
D	<ul style="list-style-type: none"> - Violenza intenzionale - Prevaricazione - Intimidazione - Forme di bullismo - Estorsioni - Atti di criminalità varia - Gravi violazioni della dignità e della persona - Comportamenti scorretti, incivili e pericolosi per l'incolumità propria e degli altri - Grave turbativa della vita della classe 	<ul style="list-style-type: none"> - Sospensione da 6 a 15 giorni - Esclusione dalla partecipazione ad attività uscite e viaggi. 	<p>DIRIGENTE CONSIGLIO DI CLASSE</p>

E	<ul style="list-style-type: none"> - Le mancanze dei punti A, B, C, D,E se particolarmente gravi e se reiterate - Mancanze disciplinari gravissime 	<ul style="list-style-type: none"> - Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata superiore a 15 giorni o fino al termine dell'anno scolastico - Esclusione dagli scrutini finali - Non ammissione agli Esami di Stato 	<p>CONSIGLIO DI ISTITUTO</p>
F	<ul style="list-style-type: none"> - Uso non autorizzato del cellulare e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica o nei locali della scuola. - Acquisizione e diffusione tramite cellulare e dispositivi elettronici di informazioni, audio, foto e video. 	<ul style="list-style-type: none"> - Ritiro dispositivo, convocazione della famiglia - Allontanamento dalla comunità scolastica per una durata non superiore a 15 giorni - Esclusione da uscite didattiche e viaggi d'istruzione 	<p>DIRIGENTE CONSIGLIO DI CLASSE</p>
G	<p>Per aver riportato più di tre note disciplinari in un quadrimestre</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Esclusione dalle uscite didattiche - Abbassamento del voto di condotta 	<p>CONSIGLIO DI CLASSE</p>

IN DIDATTICA A DISTANZA

MANCANZE DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE
1) Diffusione di informazioni riservate	Sospensione dall'attività didattica da 1 a 3 gg.	CONSIGLIO DI CLASSE
2) Comunicazione di link Meet e codici di accesso alla classe virtuale	Sospensione dall'attività didattica da 1 a 3 gg.	CONSIGLIO DI CLASSE
3) Pubblicazioni di informazioni non consentite all'interno della classe virtuale	Richiamo scritto (menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe)	DOCENTE
4) Invio tramite email di comunicazioni a piramide di materiali pubblicitario e commerciale	Richiamo scritto (menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe)	DOCENTE
5) Danneggiamento di materiali condivisi	Richiamo scritto (menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe)	DOCENTE

6) Uso improprio della chat all'interno di Meet	Richiamo scritto (menzione sulla sezione annotazioni del registro di classe)	DOCENTE
7) Utilizzo del link fornito dai docenti fuori dalla lezione	Sospensione da 1 a 3 giorni	CONSIGLIO DI CLASSE
8) Agire su microfoni o collegamenti di altri partecipanti	Richiamo scritto Comunicazione ai genitori	DOCENTE
9) Videoregistrare la lezione e condividerla con altri	Sospensione da 1 a 15 giorni in base alla gravità della mancanza	CONSIGLIO DI CLASSE


IMPUGNAZIONI E ORGANO DI GARANZIA

1. Contro l'allontanamento dalla comunità scolastica e i provvedimenti più gravi, è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione.
2. L'Organo di Garanzia decide nel termine di dieci giorni e, qualora non decida entro tale termine, la sanzione deve ritenersi confermata.
3. L'Organo di Garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento.
4. L'impugnazione della sanzione disciplinare non incide automaticamente sulla sua esecutività, stante il principio generale che vuole dotati di esecutività gli atti amministrativi pur non definitivi. Pertanto la sanzione può essere eseguita pur in pendenza del procedimento di impugnazione.

5. In caso di accoglimento dell'impugnazione vengono annullate le conseguenze della sanzione. In particolare, i giorni di assenza per sospensione non vengono considerati ai fini della validità dell'anno scolastico dello studente.
6. L'Organo di Garanzia si rinnova annualmente ed è composto da: 1 docente designato dal Consiglio d'Istituto, 2 rappresentanti eletti dai genitori della scuola secondaria di I grado. Saranno candidati tutti i genitori di classe della Scuola secondaria di I grado. Saranno nominati due supplenti in caso di assenza degli eletti, o di incompatibilità (qualora faccia parte dell'Organo di garanzia lo stesso soggetto che abbia irrogato la sanzione).
7. Tutti i componenti dell'Organo di Garanzia interno, tranne il Presidente, devono essere sostituiti nel caso siano coinvolti personalmente nel caso in oggetto
8. A tal fine, per ogni membro effettivo dell'Organo, viene eletto un membro supplente, che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.
9. L'Organo di Garanzia interno deve essere convocato dal Dirigente Scolastico entro 5 giorni dal ricorso, al di fuori dell'orario di lezione e deve esprimersi entro dieci giorni; qualora non vi sia comunicazione si intende confermata la sanzione inflitta.
10. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di garanzia interno, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni), conferma o annulla la sanzione inflitta, rinviando in questa seconda ipotesi il caso all'organo di competenza, che ha l'obbligo di eliminare il vizio rilevato e di riesaminare il caso.
11. La seduta si considera valida con la presenza di almeno 3 membri.
12. Il ricorso all'Organo regionale di garanzia è disciplinato dal DPR 235/2007.

Il presente regolamento è parte integrante del regolamento di istituto (verbale n. 5 del 17.12.2021 Delibera n. 98)

Il Presidente del Consiglio di Istituto
Dott. Alessandro Bruno



La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Concetta Carnabuc

